



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG 72/2025 L.C.
PIN ROBERTO

RG 73/2025 L.C.
BUSOLIN MARA

PROC. UNIT. 85-1/2025

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dott. Bruno CASCIARRI Presidente

dott. Lucio MUNARO Giudice

dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 22/07/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 85-1/2025 R.G. P.U. promosso

da

MARA BUSOLIN, C.F. BSLMRA73B63F241L, e **ROBERTO PIN**, C.F. PNIRRT69E10L736E, entrambi residenti in Monastier di Treviso (TV), Via del Donatore n. 48

- ricorrente -

Letto il ricorso proposto da MARA BUSOLIN e ROBERTO PIN ai sensi degli artt. 66-268 C.C.I.I. e la successiva integrazione depositata;

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che le parti ricorrenti risiedono in Monastier di Treviso (TV);

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione di una procedura familiare ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., atteso che i ricorrenti sono membri della stessa famiglia (coniugi) e conviventi;

rilevato che al ricorso sono allegate le relazioni redatte dall'OCC con riferimento a ciascuno dei ricorrenti, che illustrano adeguatamente la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria, indicano le cause dell'indebitamento (plurime posizioni debitorie derivanti da prestiti al consumo contratti per far fronte alla ludopatia da cui è affetto il ricorrente Pin da circa 20 anni e per la quale è in cura presso l'ULSS) e la diligenza impiegata dalle parti debtrici nell'assumere le obbligazioni e contengono l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.;

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.;



ritenuto che le parti ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:

- non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (sono entrambi consumatori);

- quanto alla ricorrente Busolin, ha debiti personali per circa € 69.000,00; percepisce un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, pari all'importo medio mensile netto di € 1.700,00; è intestataria di un'autovettura immatricolata nel 2004;

- quanto al ricorrente Pin, ha debiti personali per circa € 52.000,00; percepisce un reddito da lavoro dipendente, pari all'importo medio mensile netto di circa € 900,00 (il rapporto di lavoro è a tempo determinato, con scadenza prossima, ma dal 2019 è sempre riuscito a percepire redditi pari a circa quell'importo, seppur alternando periodi di disoccupazione con lavori precari);

- l'attuale fabbisogno mensile dichiarato dalle parti ricorrenti è pari a circa € 1.433,00 e le spese di procedura sono stimate in circa € 3.600,00 complessivi;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di MARA BUSOLIN e ROBERTO PIN;

nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato ed il dott. Marco Crisanti quale liquidatore;

ordina alla parte ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;



Sent. n. 137/2025 pubbl. il 22/07/2025
Rep. n. 137/2025 del 22/07/2025

dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 10/07/2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Elena Merlo

Il Presidente

dott. Bruno Casciarri

